

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE

NELLE AREE CUN 8a, 10, 11a, 12, 13 e 14

(Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 306 del 21/12/2023)

Criteria di classificazione delle Riviste ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'impiego di criteri, parametri e indicatori per la classificazione e l'aggiornamento degli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A previsti dal Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120.

Art. 2

(Pubblicazioni soggette a valutazione)

1. Sono soggette a valutazione da parte dell'ANVUR, per le finalità del presente Regolamento, le pubblicazioni periodiche di natura scientifica, a stampa e/o digitali, dotate di codice ISSN e censite nei repertori nazionali o internazionali.
2. Si considerano valutabili, per le finalità di cui al c. 1, le pubblicazioni che:
 - a. prevedano l'edizione di più unità (fascicoli, volumi, numeri), con continuità e senza una data di conclusione predeterminata;
 - b. prevedano unità di pubblicazione formalmente identificabili e citabili (numerata e datata), che risultino in sé concluse e permettano l'identificazione al loro interno dei singoli contributi (tramite numerazione progressiva delle pagine e/o codice DOI assegnato a ciascun articolo);
 - c. prevedano la pubblicazione di non meno di cinque articoli scientifici per anno (escludendo dal computo contenuti quali editoriali, premesse, prefazioni, postfazioni e introduzioni a carattere non scientifico, indici, *abstract*, *poster*, elenchi e schede bibliografiche, riproduzioni integrali o sommarie di dibattiti, annunci o sintesi di manifestazioni scientifiche).
3. Non si considerano Riviste valutabili ai sensi del presente Regolamento le pubblicazioni periodiche a stampa o elettroniche – pur rispondenti alle caratteristiche citate nei precedenti commi del presente articolo – riferibili alle seguenti categorie:
 - a. pubblicazioni a carattere esclusivamente bibliografico (elenchi di novità bibliografiche, note,

- schede e recensioni puramente descrittive);
- b. Riviste e pubblicazioni su quotidiani e periodici a carattere esclusivamente informativo su temi di attualità, costume, politica, cultura o altro;
 - c. pubblicazioni di aggiornamento professionale, non rispondenti a finalità scientifiche;
 - d. pubblicazioni con finalità promozionali promosse da associazioni o formazioni politiche, ideologiche, religiose, sindacali o di categoria;
 - e. pubblicazioni di mera divulgazione, senza carattere di originalità;
 - f. pubblicazioni che accettano esclusivamente contributi di rappresentanti dell'istituzione che ne è l'editore e altre pubblicazioni editate da Riviste di cui al successivo art. 15, c. 2-4.

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 3

(Gruppo di Lavoro e revisori)

1. Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina i membri del Gruppo di Lavoro Riviste (di seguito: GdL), in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta.
2. I membri del GdL, nominati a seguito di una pubblica manifestazione di interesse, sono individuati tra i professori in servizio alla data della scadenza della manifestazione di interesse, di prima fascia e seconda fascia (questi ultimi in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia, o qualifica equivalente), italiani e stranieri. Ai candidati è richiesto il possesso di un'elevata qualificazione e di adeguate esperienze in materia di valutazione, comprovate sulla base di specifici criteri fissati nella manifestazione di interesse. I nominativi degli esperti idonei entreranno a far parte di un Albo, dal quale saranno selezionati i componenti del GdL. I nominativi dei componenti dell'Albo e quelli del GdL sono pubblicati sul sito web dell'ANVUR.
3. Il GdL, suddiviso in sottogruppi corrispondenti alle Aree specificate nel DM 120/2016, composti da un minimo di 3 e un massimo di 5 esperti, sarà supportato, per l'intera durata del processo di valutazione, da un assistente valutatore per ciascuna Area, con funzioni gestionali e tecniche.
4. Il Consiglio direttivo dell'ANVUR, attingendo all'albo sopra indicato, si riserva la facoltà di:
 - a. sostituire singoli componenti del GdL a seguito di:
 - i. cessazione per dimissioni, in caso di giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilità;
 - ii. criticità emerse in sede di verifica *in itinere* sull'andamento del processo di valutazione (ritardi o infrazioni al Codice etico).
 - b. integrare la numerosità del GdL in relazione a eventuali esigenze relative al numero di Riviste da valutare e alla loro distribuzione in funzione dei Settori Concorsuali all'interno delle singole

Aree.

5. Al GdL, suddiviso nei sottogruppi sopra indicati, spettano i seguenti compiti, da eseguire in base ai principi e ai criteri enunciati nel presente Regolamento:
 - a. svolgere l'istruttoria e formulare proposte in merito alla classificazione delle Riviste ai fini dell'aggiornamento degli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A relativi alle Aree, a seguito di istanze di classificazione presentate ai sensi del successivo art. 4;
 - b. svolgere l'istruttoria e formulare proposte nell'ambito della procedura di revisione periodica disposta (ai sensi dell'art. 5), ai fini della verifica dei requisiti per la permanenza negli elenchi di Riviste Scientifiche e di Riviste di Classe A in ciascuna Area, supportando le procedure d'ufficio iniziate dall'ANVUR.
6. Nel caso in cui all'interno del GdL non esistano le competenze necessarie per la valutazione di una determinata Rivista, il GdL può avvalersi di un massimo di due revisori esterni per ogni Rivista, cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, a titolo gratuito, sui requisiti di cui al Capo III e IV del presente Regolamento. La scelta dei revisori esterni è di competenza del GdL. Ogni revisore esterno potrà valutare sino a un massimo di 50 Riviste. L'attività dei revisori esterni sarà supportata dagli assistenti valutatori, al fine di favorire piena e omogenea applicazione delle regole valutative.
7. Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR valuta le istanze presentate, tenendo conto del parere del GdL, da cui può discostarsi fornendone adeguata motivazione.
8. I membri del GdL e i revisori di cui al comma precedente sottoscrivono il Codice etico dell'ANVUR e sono di conseguenza tenuti al rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, professionalità, riservatezza.
9. I membri del GdL e i revisori di cui al c. 7 sono, altresì, tenuti a dichiarare, in apertura della procedura di classificazione relativa a ogni singola Rivista, gli eventuali conflitti di interesse, anche potenziali (dovuti tra l'altro a parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza di fatto, appartenenza allo stesso Ateneo, partecipazione in corso o abituale agli stessi progetti di ricerca, presenza in organi editoriali di una Rivista oggetto di valutazione, cointeressenza professionale o a qualsiasi altra situazione in cui si presentino gravi ragioni di convenienza o opportunità). I membri del GdL non partecipano alla valutazione delle Riviste per cui si trovino in una qualunque forma di conflitto di interesse.
10. In caso di conflitto di interesse, la valutazione viene presa in carico dal GdL, con esclusione del componente in conflitto, ovvero demandata a un revisore di cui al c. 6.

Art. 4

(Procedimento di valutazione a seguito di istanza di classificazione)

1. L'istanza di classificazione tra le Riviste Scientifiche è avanzata con riferimento a una o più aree scientifiche. L'istanza di classificazione tra le Riviste di Classe A, adeguatamente motivata, è avanzata con riferimento a uno o più settori concorsuali. Il Gdl può proporre al Consiglio Direttivo di estendere, con adeguata motivazione, la qualifica di scientificità e quella di appartenenza alla Classe A ad aree e settori ulteriori rispetto a quelli in cui è stata sottoposta istanza.
2. Le istanze per l'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e/o delle Riviste di Classe A devono essere inoltrate all'ANVUR tramite piattaforma web dedicata. Tali istanze possono essere presentate:
 - a. dai Direttori e/o dagli Editori di Riviste non ancora classificate;
 - b. da studiosi interessati o società scientifiche, che dovranno fornire, d'intesa con i Direttori e/o con gli Editori di Rivista, tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla valutazione, pena l'esclusione dalla procedura.
3. La procedura di valutazione si svolge secondo i criteri e le modalità indicate ai Capi III e IV del presente Regolamento.
4. In caso di esito negativo, resta ferma l'efficacia delle classificazioni effettuate, in precedenza o contestualmente, per altre Aree e Settori Concorsuali.

Art. 5

(Procedimento d'ufficio di revisione periodica della valutazione)

1. Le Riviste iscritte negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A sono soggette a revisione periodica con una cadenza massima di cinque anni al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui ai Capi III e IV del presente Regolamento.
2. Non sono sottoposte a revisione periodica le Riviste Scientifiche:
 - a. valutate con esito positivo in almeno un'Area da meno di cinque anni;
 - b. indicizzate nelle principali banche dati internazionali che prevedono la verifica formale di criteri di scientificità;
 - c. che contengano almeno un contributo conferito nell'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) che abbia ottenuto una valutazione superiore a quella minima.
3. Non sono sottoposte alla revisione periodica dei requisiti le Riviste di Classe A:
 - a. valutate con esito positivo in almeno un Settore Concorsuale da meno di cinque anni;
 - b. che contengano almeno tre contributi conferiti nell'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) i quali abbiano ottenuto una valutazione nelle due fasce più elevate.

Art. 6

(Ulteriori procedure d'ufficio)

1. L'ANVUR, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici, può:
 - a. correggere d'ufficio casi di palesi errori materiali rispetto alla denominazione e/o al codice ISSN delle Riviste classificate;
 - b. integrare d'ufficio le classificazioni vigenti in caso di assenza negli elenchi di nuovi codici ISSN corrispondenti a Riviste già classificate. Il collegamento tra codice ISSN e Rivista già classificata viene accertato d'ufficio sulla base delle informazioni fornite dall'*International Centre for the Registration of Serial Publications ISSN – CIEPS*;
 - c. procedere al declassamento di Riviste che non presentino più i requisiti necessari alla classificazione come Rivista Scientifica e/o Rivista di Classe A, anche a seguito di infrazioni al Codice etico di cui all'art. 12 e di documentate segnalazioni provenienti dalla comunità scientifica, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto previsto ai sensi del successivo art. 14.
2. Nei procedimenti iniziati d'ufficio in base al presente Regolamento, è consentito agli interessati di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie ai sensi dell'articolo 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

(Tempi ed efficacia temporale delle valutazioni)

1. Il giudizio di scientificità ha ad oggetto un periodo corrispondente ad almeno un anno di pubblicazione della Rivista e, comunque, almeno due fascicoli.
2. Il giudizio sull'ammissione in Classe A ha ad oggetto un periodo corrispondente ad almeno tre anni di pubblicazione della Rivista e, comunque, ad almeno tre fascicoli.
3. Le istanze di classificazione delle Riviste di nuova istituzione possono essere proposte soltanto dopo che siano maturati i tempi indicati rispettivamente ai cc. 1 e 2 del presente articolo, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza/segnalazione di classificazione.
4. Il giudizio sull'attribuzione delle qualifiche di Rivista Scientifica e Rivista di Classe A si applica a partire dai fascicoli delle Riviste oggetto di valutazione ai sensi dei cc. 1 e 2, fatta salva la possibilità di una deroga disposta dall'ANVUR. È facoltà dell'ANVUR estendere la qualifica a fascicoli precedenti a quelli inclusi nel periodo oggetto di valutazione ai sensi del c. 3, con motivata decisione del Consiglio Direttivo. Il relativo procedimento può essere avviato d'ufficio. In materia, il Consiglio Direttivo può richiedere preventivamente un parere al GdL.

5. Il giudizio positivo che dà luogo all'inclusione di una Rivista negli elenchi delle Riviste Scientifiche ovvero delle Riviste di Classe A esplica effetti sulle domande di Abilitazione Scientifica Nazionale presentate a partire dal quadrimestre ASN successivo a quello della delibera di approvazione dell'aggiornamento degli elenchi da parte dell'ANVUR.
6. Il giudizio negativo in merito all'inclusione di una Rivista negli elenchi delle Riviste Scientifiche ovvero delle Riviste di Classe A deve essere debitamente motivato, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate dall'istante ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.
7. In caso di esito negativo della valutazione a seguito di istanza presentata secondo quanto previsto all'art. 4, non è consentita la presentazione di una nuova istanza prima che sia trascorso un periodo tale da escludere che vengano valutati due volte i medesimi fascicoli.
8. La valutazione si svolge per ciascuna istanza entro 180 giorni dalla presentazione, tranne nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori.
9. L'eventuale declassamento di una Rivista si applica esclusivamente agli articoli pubblicati a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla data di delibera dell'ANVUR.
10. Il declassamento di cui al comma precedente esplica effetti sulle domande di Abilitazione Scientifica Nazionale presentate a partire dal terzo quadrimestre ASN successivo a quello della delibera dell'ANVUR.

Art. 8

(Modalità di svolgimento della valutazione)

1. La valutazione prevede l'accertamento dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti generali necessari per l'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A;
 - b) requisiti disciplinari richiesti per ciascuna Area e/o Settore Concorsuale ai fini della classificazione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A, così come declinati al successivo Capo IV con specifico riferimento a quanto indicato al punto 4 dell'Allegato D del DM 120/2016.

CAPO III

VALUTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI

Art. 9

(Regolarità)

1. Ai fini dell'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e negli elenchi di Classe A è necessario che la Rivista sia caratterizzata da regolarità di pubblicazione, e che sia dunque verificata la corrispondenza tra la periodicità dichiarata e i fascicoli effettivamente pubblicati nel periodo di osservazione.
2. Con riguardo alla regolarità di cui al c. 1 è ammissibile, soltanto in casi eccezionali e specificamente motivati nell'istanza di classificazione, un ritardo di durata limitata e non superiore a un anno.

Art. 10

(Accessibilità e trasparenza delle Riviste)

1. Ai fini dell'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A, le Riviste devono essere dotate di un sito o di una pagina web che presenti:
 - a. gli obiettivi e gli ambiti scientifici della Rivista;
 - b. il Codice etico della Rivista o dell'Editore;
 - c. le informazioni relative alla composizione e ai compiti degli organi editoriali;
 - d. le informazioni relative alle procedure di revisione fra pari;
 - e. gli indici per ciascuna unità di pubblicazione (fascicoli, volumi, numeri), che devono risultare disponibili in accesso aperto;
 - f. gli *abstract*, in Italiano e in Inglese, dei contributi pubblicati almeno negli ultimi 3 anni, che devono risultare disponibili in accesso aperto;
 - g. le informazioni relative alle eventuali opzioni di pubblicazione dei contributi in accesso aperto e alle relative licenze;
 - h. le informazioni relative agli eventuali costi richiesti per la pubblicazione – anche con specifico riferimento alle opzioni di pubblicazione in accesso aperto.

Art. 11

(Composizione degli organi editoriali)

1. Le verifiche concernenti la composizione degli organi editoriali riguardano esclusivamente gli organi – comunque denominati – dotati di documentate responsabilità con riferimento agli indirizzi scientifici della Rivista e alle scelte relative alla pubblicazione dei contributi. Sono esclusi gli organi con funzioni esclusivamente segretariali, organizzative o di editing. Sono altresì esclusi gli organi con mere funzioni di garanzia del prestigio della Rivista, se non attivamente coinvolti nelle procedure di selezione e pubblicazione degli articoli.
2. Ai fini dell'inclusione di una Rivista negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A è necessario che gli organi editoriali siano composti da studiosi provenienti da Università ed Enti o Istituti di ricerca o da studiosi ed esperti provenienti da Istituzioni pubbliche e Enti privati di comprovata qualificazione e prestigio, sia italiani che esteri.
3. In aggiunta a quanto previsto al c. 2 del presente articolo, ai fini della Classe A si prevede che gli organi editoriali con compiti decisionali rispetto alla pubblicazione, considerati globalmente, non includano più del 40% di componenti appartenenti alla medesima Università, Ente, Istituto di ricerca o altra Istituzione di comprovata qualificazione e prestigio. Tale vincolo può essere innalzato fino a un massimo del 60% in casi eccezionali e con adeguate motivazioni, su proposta del GdL e con deliberazione del Consiglio Direttivo. Gli organi di cui al presente articolo non possono inoltre prevedere più del 20% di componenti accademici in quiescenza. Quest'ultimo vincolo può essere innalzato fino a un massimo del 40% in casi eccezionali e con adeguate motivazioni, su proposta del GdL e con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

(Codice etico)

1. Ai fini dell'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A è necessario che la Rivista sia dotata di un Codice etico, pubblicato sul proprio sito o pagina web, conforme alle indicazioni del *Committee on Publication Ethics* (COPE). Il Codice etico adottato deve contemplare:
 - a. la descrizione delle procedure di revisione tra pari, con particolare riguardo al modello adottato, al ruolo degli organi editoriali della Rivista, alle modalità seguite per la gestione di conflitti di interesse e controversie che possano sorgere nel processo di revisione e alle modalità di comunicazione agli autori degli esiti della revisione;
 - b. la definizione delle fattispecie di conflitti di interessi (identificabili prima e dopo la pubblicazione) e dei processi previsti per la loro gestione, con riferimento ai possibili interessati (autori, revisori, redattori, Riviste ed editori, comunità scientifica)

- c. la definizione delle modalità di gestione delle pratiche contrarie all'integrità scientifica (ad es. il plagio, la riproduzione da lavori già editi senza virgolettato e/o menzione della fonte o la falsificazione di dati), anche con riferimento alle segnalazioni esterne portate all'attenzione della Rivista o dell'Editore;
- d. la descrizione delle procedure previste per consentire la pubblicità del dibattito successivo alla pubblicazione (ad es. la pubblicazione di note di risposta o lettere all'Editore) e dei meccanismi per permettere – con modalità documentate e trasparenti per il pubblico dei lettori – eventuali modifiche e correzioni agli articoli già pubblicati, ovvero il loro ritiro;
- e. le politiche di supervisione degli aspetti etici delle pratiche di ricerca;
- f. le politiche dedicate agli aspetti relativi all'acquisizione dei consensi e delle liberatorie per la pubblicazione e l'accessibilità, anche in modalità aperta, di testi, dati, immagini, audio e video, nel rispetto degli standard disciplinari e di eventuali vincoli di riservatezza;
- g. le politiche sulla proprietà intellettuale, compresi la gestione del *copyright* e le licenze di pubblicazione.

Art. 13

(Revisione tra pari)

1. Le procedure di revisione devono essere dichiarate all'interno di ciascun fascicolo della Rivista o rese ben visibili sul sito o pagina web della Rivista stessa, nonché menzionate nel Codice etico.
2. Le procedure di revisione devono essere formalizzate in modo da garantire trasparenza, autonomia dei revisori e assenza di conflitti di interesse.
3. Fatta salva la facoltà di una fase preliminare di lettura interna e di selezione da parte della direzione delle Riviste in ordine alle proposte da sottoporre a valutazione esterna ai fini di un'eventuale pubblicazione, non è possibile affidare interamente la revisione di singoli articoli agli stessi componenti degli organi editoriali con compiti decisionali, come definiti all'art. 11 c. 1. Qualora, in casi eccezionali, la direzione assuma direttamente la responsabilità della pubblicazione, la circostanza e le relative motivazioni devono essere debitamente segnalate.
4. Costituiscono requisiti minimi necessari per il riconoscimento della scientificità le seguenti caratteristiche delle procedure di revisione adottate:
 - a. il procedimento di revisione tra pari deve essere almeno a singolo cieco (*single blind*), salvo quanto previsto all'art. 18 del presente Regolamento;
 - b. in ciascun fascicolo, tutti i contributi rilevanti ai fini della classificazione (con le esclusioni definite all'art. 2 c. 2, lettera c) devono essere sottoposti a revisione tra pari.
5. Ai fini dell'accertamento dell'effettività della revisione, nelle procedure di valutazione previste ai

sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, potranno essere altresì considerati:

- a. il numero dei contributi sottoposti alla Rivista, il numero dei contributi sottoposti a revisione, il numero degli articoli respinti a seguito di decisione del Comitato editoriale o del Direttore, il numero degli articoli respinti a seguito del processo di revisione e il tasso di accettazione per il periodo oggetto di valutazione;
- b. il modello di scheda di lettura utilizzato per la revisione nel periodo oggetto di valutazione, corredato dalle eventuali informazioni operative fornite ai revisori.

Art. 14

(Riviste predatorie)

1. Non possono essere incluse tra le Riviste Scientifiche le Riviste che presentino in tutto o in parte le seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di procedure di revisione prestabilite, trasparenti ed effettive, ovvero presenza di procedure di revisione solo apparenti;
 - b. tempi e costi di pubblicazione non allineati con le consuetudini del settore;
 - c. azioni e comportamenti ingannevoli di promozione e pubblicità;
 - d. scarsa chiarezza delle informazioni relative alla direzione e agli organi decisionali.

CAPO IV

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DISCIPLINARI

Art. 15

(Criteri generali di valutazione dei requisiti disciplinari)

1. La valutazione dei requisiti disciplinari per l'inclusione degli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A prevede la verifica delle condizioni previste dagli artt. 16 e 17.
2. Le Riviste indicizzate nei principali database internazionali in categorie tematiche attinenti all'Area per la quale si richiede l'inserimento possono essere ammesse d'ufficio negli elenchi delle Riviste Scientifiche, su decisione del Consiglio Direttivo.
3. Al fine dell'inclusione negli elenchi delle Riviste di Classe A, l'ANVUR verifica che le Riviste siano in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal punto 5, lettere a) e b), dell'Allegato D del DM 120/2016 (qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR e significativo impatto della produzione scientifica laddove appropriato), prevedendo che il requisito sia soddisfatto, alternativamente:
 - a. se la Rivista presenta nell'ultima VQR, con riferimento al Settore Concorsuale per cui è richiesta la classificazione, almeno cinque articoli valutati nelle due classi più elevate;

- b. se la Rivista è in possesso dei requisiti qualitativi di cui ai seguenti artt. 16 e 17.
4. In aggiunta a quanto previsto dal c. 3, lett. b), laddove le Riviste risultino indicizzate nelle principali banche dati internazionali in categorie tematiche attinenti ai Settori Concorsuali richiesti, e laddove ciò sia ritenuto appropriato, il requisito del significativo impatto della produzione scientifica previsto dal punto 5, lettera b) dell'Allegato D del DM 120/2016 può essere valutato anche attraverso l'utilizzo responsabile degli indicatori bibliometrici.

Art. 16

(Diffusione nella comunità scientifica di riferimento)

1. La diffusione nella comunità scientifica è verificata dal GdL sulla base dei seguenti criteri:
- ai fini dell'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche, è necessario che la Rivista sia sede del dibattito nazionale nell'Area di classificazione, presentando obiettivi e ambiti scientifici, disciplinari e interdisciplinari, ad essa attinenti. La diffusione è inoltre comprovata dalla numerosità degli autori appartenenti alla comunità scientifica e dalla pluralità delle Istituzioni di loro provenienza, ferma restando l'opportunità di evitare l'eccessiva concentrazione di contributi degli stessi autori, specie se facenti parte degli organi della Rivista;
 - ai fini dell'attribuzione della Classe A, è necessario che la Rivista sia sede del dibattito nazionale e internazionale rispetto al Settore Concorsuale di classificazione, presentando obiettivi e ambiti scientifici, disciplinari e interdisciplinari, ad esso pienamente pertinenti; la diffusione è inoltre comprovata dalla numerosità degli autori appartenenti alla comunità scientifica di riferimento, che devono essere in maggioranza studiosi strutturati presso Università o Enti e Istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero dotati di ampio e documentato prestigio nella comunità scientifica nazionale e internazionale. È richiesto inoltre che la Rivista garantisca il pluralismo del dibattito scientifico da essa ospitato.

Art. 17

(Carattere scientifico dei contributi)

1. Il carattere scientifico dei contributi pubblicati da una Rivista è determinato:
- ai fini dell'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche, da utilizzo corretto degli strumenti metodologici, analisi critica e accuratezza della informazione bibliografica;
 - ai fini della Classe A dalla presenza di contributi caratterizzati da originalità, utilizzo rigoroso degli strumenti metodologici e profondità dell'analisi critica, oltre che dalla ricchezza e pertinenza delle fonti e dell'informazione bibliografica, nonché dalla rilevanza del

posizionamento all'interno del dibattito internazionale (ove rilevante per la disciplina).

2. I criteri di cui al c. precedente possono essere valutati dal GdL anche con il supporto di revisori esterni (come previsto dall'art. 3 c. 7).
3. Laddove appropriato e rilevante la valutazione può essere supportata dall'utilizzo responsabile di indicatori bibliometrici.

Art. 18

(Disposizione transitoria sulla Open Peer Review)

1. In alternativa ai requisiti previsti all'art. 13 c. 4, in caso di Riviste che adottino procedure di revisione aperta (*open peer review*) si prevedono – fatto salvo il rispetto delle regole etiche e di gestione dei conflitti di interesse precedentemente definite – i seguenti requisiti:
 - a. la tracciabilità di tutte le versioni dei contributi prodotte nel corso della procedura di revisione;
 - b. l'assegnazione di uno status specifico ai contributi che abbiano superato almeno due revisioni tra pari con esito positivo e la loro conseguente indicizzazione;
 - c. la chiara indicazione di eventuali integrazioni, modifiche o correzioni apportate dagli autori rispetto alle versioni precedenti.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal c. 1, le Riviste che adottano adeguate procedure di revisione aperta sono considerate ammissibili ai fini della procedura di classificazione per l'inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A, con riferimento ai soli articoli che risultino definitivamente accettati o che abbiano superato con esito positivo la revisione tra pari e che siano stati conseguentemente indicizzati.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento modifica e sostituisce integralmente il precedente, adottato il 20 febbraio 2019, con effetti dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia.
2. Il possesso dei requisiti stabiliti al Capo III e IV è verificato per tutte le Riviste presentate ai fini dei procedimenti di cui all'art. 4 successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per le Riviste attualmente incluse negli elenchi di Riviste Scientifiche e delle Riviste di Classe A, la verifica del possesso di tali requisiti, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, avrà luogo non prima del trascorrere di un anno solare dall'entrata in vigore del presente Regolamento.